



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/12/2010

=====

ADDI' 04/12/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAFFALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 571

Oggetto:

Approvazione del libro n. 6 "Inventario dei beni immobili regionali" e sostituzione del libro n. 5 - aggiornamento a novembre 2010.



**OGGETTO:** Approvazione del libro n. 6 "Inventario dei beni immobili regionali" e sostituzione del libro n. 5 - aggiornamento a novembre 2010 -

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Risorse umane, Demanio e Patrimonio;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

**CONSIDERATA** la previsione dell'articolo 544 del citato Regolamento regionale n. 1/2002, che prescrive "i beni immobili della Regione sono descritti in inventari" e che "l'inventario generale è tenuto presso la struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio ed aggiornato a cura della stessa";


**ATTESO** che, il succitato articolo 544 del Regolamento regionale ai successivi commi descrive, in particolare, i criteri e le modalità ai quali la predetta struttura organizzativa deve attenersi nella compilazione dell'inventario generale, così come di seguito riportato:

- l'inventario" è composto da: a) inventario dei beni demaniali; b) inventario dei beni immobili patrimoniali. Ai fini della iscrizione delle variazioni negli inventari, tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni immobili o ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione, sono comunicati alla struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio, la quale provvede, a sua volta, a trasmettere alla competente struttura in materia di risorse finanziarie e bilancio i dati necessari per la redazione del conto generale del patrimonio";

**CONSIDERATO** che gli articoli 517 e 518 del Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, indicano le categorie rispettivamente dei "beni del demanio" e dei "beni del patrimonio indisponibile e disponibile" della Regione Lazio;

**RITENUTO** che in conformità al Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'inventario generale i beni immobili patrimoniali dovranno essere suddivisi in:

- "beni del patrimonio indisponibile";
- "beni del patrimonio disponibile";



CONSIDERATO

che parte dei beni immobili di proprietà della Regione sono stati trasferiti alla Regione dallo Stato in sede di conferimento delle funzioni amministrative, per effetto sia del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sia del D.lgs. n. 112/1998 e successive modificazioni;

VISTA

la Legge Regionale del 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. relativa a "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

VISTA

la Legge Regionale dell'11 agosto 2008, n. 14 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Lazio", art. 1 commi 5 e seguenti, concernente il trasferimento dei beni mobili e immobili destinati a fornire rendite patrimoniali, nonché i beni culturali ed artistico-monumentali già trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e della aziende ospedaliere, ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 18/94;

ATTESO

che ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della citata legge regionale n. 14/2008, la comunione delle Aziende sanitarie è stata sciolta di diritto a seguito del Verbale 12 settembre 2008 Repertorio n. 2454 - Raccolta n.1237 redatto del Notaio Dr. Domenico Pallottino;

CONSIDERATO

che l'art. 1 co. 9, della richiamata L.R. n. 14/2008, ha disposto che la Regione, a seguito della deliberazione di trasferimento, adotta gli atti previsti dalla normativa vigente per l'acquisizione al suo patrimonio dei beni mobili ed immobili di cui al citato art. 1, comma 5, sentita la Commissione Consiliare competente in materia di bilancio;

VISTA


la deliberazione della Giunta regionale n. 880 del 28 novembre 2008, recante "Atto di indirizzo - adempimenti L.R. n. 14/2008 art. 1 commi 5 e ss. Acquisizione al patrimonio regionale del patrimonio mobiliare ed immobiliare già di proprietà delle Aziende Sanitarie del Lazio in comunione pro indiviso ex art. 24 L.R. n. 18/1994";

PRESO ATTO

del parere espresso dall'Avvocatura regionale con nota 27 marzo 2009, prot. n. 39582 a tenore del quale in virtù della menzionata L.R. n. 14/2008, art.1, comma 5, " il trasferimento in capo alla Regione Lazio" di tutti i beni mobili e immobili, sia avvenuto dalla "data dall'entrata in vigore della richiamata disposizione"; è che l'inserimento graduale dei menzionati beni nell'inventario regionale, nel rispetto del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, debba considerarsi una mera modalità di attuazione della " norma legislativa regionale" n. 14/2008;

CONSDIERATO

che relativamente ai beni immobili di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge Regionale n. 14/2008, si tratta di beni già trasferiti in proprietà, tramite appositi decreti del Presidente della Giunta Regionale, dai Comuni alle Aziende Sanitarie del Lazio in comunione pro indiviso ex art. 24 L.R. n. 18/1994, per i quali i Comuni hanno sottoscritto formale verbale di consegna a favore della ex Comunione delle ASL del Lazio, oggi Regione Lazio;



mento  
territorio  
e

571 - 4 DIC. 2010 *fn*

CONSIDERATO

che relativamente ai beni immobili di cui all'articolo 1, comma 10, della Legge Regionale n. 14/2008, si tratta di beni già trasferiti in proprietà, tramite appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, dai Comuni alle aziende sanitarie del Lazio in comunione pro indiviso ex art. 24 L.R. n. 18/1994, per i quali i Comuni si sono resi inadempienti all'obbligo di consegna in favore delle citate Aziende tramite sottoscrizione di formale verbale di consegna a favore delle Aziende unità sanitarie locali in comunione, oggi Regione Lazio;

ATTESO

che ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 10 della Legge Regionale 14/2008, l'amministrazione regionale ha inviato nell'anno 2009 formale diffida ad immettere la Regione nel possesso dei beni mediate consegna degli stessi da effettuare con apposito verbale di consegna;

RITENUTO

necessario, nelle more dell'espletamento del censimento dei beni immobili trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 1, commi 5 e seguenti della Legge Regionale n. 14/2008, procedere al loro inserimento nell'inventario regionale sulla base sia dei singoli decreti adottati dal Presidente della Giunta regionale, sia delle determinazioni dirigenziali che hanno nel corso nel tempo trasferito la proprietà dei beni in argomento dai Comuni alle Aziende sanitarie in comunione pro-indiviso tenuto conto dell'aggiornamento delle verifiche catastali effettuate dalla competente struttura regionale sui singoli beni elencati nei predetti atti formali di trasferimento;

VISTO

il comma 4, lettera b) dell'art.60, della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13 "Esercizio provvisorio delle funzioni di competenza delle APT. Soppressione delle APT" che demanda al Presidente della Regione di individuare con proprio decreto "il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'APT non utilizzato per lo svolgimento delle relative attività alla data di entrata in vigore della presente legge, da trasferire in proprietà alla Regione";

PRESO ATTO

dei seguenti Decreti del Presidente della Regione Lazio: n. T0859 del 2 dicembre 2009; n. T0875 del 16 dicembre 2009; n. T0881 del 16 dicembre 2009 nei quali sono elencati i beni da trasferire alla Regione Lazio ai sensi comma 4, lettera b) dell'art.60, della Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13;

VISTO

l'atto pubblico redatto dal notaio Castellini del 24 giugno 2010, repertorio 75920, rogito18402 concernente l'atto di retrocessione di immobili del "Lazio - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" mediante assegnazione degli stessi alla Regione Lazio;

RITENUTO

di dover inserire nell'inventario generale e conseguentemente classificare i beni immobili in precedenza indicati e specificati del libro n. 6 "Inventario dei beni immobili regionali" aggiornato al mese di novembre 2010;

SENTITA


la competente commissione consiliare in materia di bilancio nella seduta del

RITENUTO

per ragioni di urgenza, di prescindere dalla preventiva acquisizione del previsto parere della competente Commissione Consiliare;

All'unanimità

DELIBERA



*ritorno*

Le premesse formano parte sostanziale della presente deliberazione.

1. Di aggiornare a novembre 2010 l'inventario dei beni immobili regionali sostituendo il "libro n. 5", allegato alla deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 152, con il "libro n. 6" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Le singole direzioni regionali, ai sensi dell'articolo 544 del regolamento regionale n. 1/2002 e s.m.i., ai fini della iscrizione delle variazioni nell'inventario generale, devono dare comunicazione alla struttura organizzativa competente in materia di demanio e patrimonio di tutti gli atti di acquisto o di alienazione di beni immobili o ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione. La suddetta struttura è tenuta, a sua volta, a trasmettere alla competente struttura in materia di bilancio i dati necessari per la redazione del conto generale del patrimonio.

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA - 7 DIC. 2010

